

Servizio circolari per la clientela ASD-SSD-ETS

IMPOSTA DI PUBBLICITA' SUI MEZZI DELL'ENTE NON COMMERCIALE

Dal 2021 i Comuni con il canone Unico Patrimoniale possono richiedere il pagamento della tassa comunale sulle affissioni pubblicitarie. Il presupposto per l'applicazione del canone (ex imposta pubblicitaria) è dunque la diffusione di un messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico: potrebbe rientrare pertanto nella fattispecie della pubblicità (itinerante) anche l'esposizione pubblicitaria su veicoli circolanti su strada.

In teoria prima di iniziare a circolare con il veicolo recante i messaggi pubblicitari, l'ente dovrebbe presentare al Comune in cui l'ente ha sede, l'apposita dichiarazione ai fini dell'imposta/canone.

Sebbene quindi un'associazione possa essere soggetta al pagamento del canone pubblicitario per i loghi esposti, la legge prevede agevolazioni per i soggetti senza scopo di lucro.

Questa riduzione è generalmente recepita nei regolamenti locali del Canone Unico: si consiglia pertanto di informarsi presso il Comune di competenza.

I CONTROLLI NEGLI ETS ISCRITTI AL RUNTS

Il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dà attuazione agli articoli 93 e 96 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e introduce le modalità operative per i controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'iniziativa interessa una vasta platea di soggetti, comprendente:

- le associazioni di promozione sociale;
- le organizzazioni di volontariato;
- gli enti filantropici;
- le reti associative
- e gli altri enti generici che operano nell'ambito del Terzo Settore.

Restano esentate da tali verifiche le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, le quali risultano già sottoposte a specifiche forme di vigilanza rispettivamente dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Le finalità dei controlli sono in prevalenza:

- Possesso e mantenimento dei requisiti normativi;
- Perseguimento di scopi civici, solidaristici e di utilità sociale;
- Rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dell'interesse pubblico.

Il contenuto dei controlli ordinari (che potranno avvenire ogni 3 anni) verificherà in particolare:

- la verifica della compatibilità tra la forma giuridica dell'ente e la qualifica di ETS;

[Firma illeggibile]

- il rispetto dei requisiti minimi di associati per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (OdV);
- la conformità degli statuti all'articolo 21 del Codice del Terzo Settore;
- la verifica che le attività principali siano di interesse generale;
- l'esame della gestione delle attività diverse, che devono risultare strumentali e secondarie rispetto a quelle principali;
- il rispetto del divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto.

Altri elementi fondamentali dei controlli ordinari riguardano la regolarità dei bilanci e il loro corretto deposito, la pubblicazione online degli emolumenti, dei compensi e dei corrispettivi quando le entrate annuali superano i 100.000 euro, nonché l'osservanza delle norme sul volontariato, inclusa la corretta tenuta del registro e la copertura assicurativa dei volontari. Per gli enti dotati di personalità giuridica, sarà valutata la congruità del patrimonio rispetto alle disposizioni vigenti.

L'IVA CHE VERRA'

Nel mondo sportivo si prospetta un cambiamento normativo (ormai rimandato da qualche anno) in tema di IVA.

Salvo proroghe (come avvenuto lo scorso anno a fine dicembre) dal 01/01/2026 le prestazioni di servizi sportiva fatte a persone (soci/tesserati) da operazioni FUORI CAMPO IVA diventeranno OPERAZIONI ESENTI IVA.

Nello specifico, gli enti sportivi che incassano CORRISPETTIVI SPECIFICI (quota del corso per esempio) e che oggi rilasciano su richiesta una semplice ricevuta (in quanto operazione fuori campo IVA) dovranno considerare la stessa operazione ESENTE e nel caso di soggetti che non adottano la L.398/91 essere obbligati ad emettere un documento fiscale (fattura o scontrino).

Per gli enti invece in regime fiscale di L. 398/91 in linea di massima non cambierà nulla se non eventualmente i riferimenti da indicare sui documenti da rilasciare.

Per questo motivo anche gli enti che oggi sono privi di P.IVA dovranno dotarsi della stessa con conseguenza che avranno alcuni adempimenti fiscali da rispettare ma per contro potranno svolgere anche attività commerciali (ricevere sponsorizzazioni per esempio).

Nelle prossime settimane, anche in base a eventuali chiarimenti che dovessero pervenire, forniremo ulteriori indicazioni così da coordinare gli eventuali passaggi necessari.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - POLIZZE CATASTROFALI

Come richiamato nella precedente nostra circolare n. 4, si ricorda che in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) e del successivo Decreto Ministeriale n. 18/2025, è stato introdotto l'obbligo per tutte le imprese con sede in Italia o, organizzazione stabile nel territorio nazionale, di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali naturali (quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).

Tale obbligo risulta in capo alle Aziende/Conduttori iscritti al Registro delle Imprese.

I beni da assicurare sono quelli strumentali utilizzati nell'attività di impresa, in particolare:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

I termini di adeguamento sono:

- Medie Imprese entro il 01/10/2025;
- Piccole e micro imprese entro il 31/12/2025

L'omesso adempimento, oltre che a poter causare delle problematiche in tema di risarcimento di eventuali danni subiti, potrebbe comportare la difficoltà di accedere a fondi pubblici, contributi o agevolazioni, nonché tutte le garanzie sui finanziamenti erogati dal Fondo di garanzia per le PMI.